

**Tribunale di Massa**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per **Anna Cardinale Ciccotti**, nata a Ariano Irpino (AV), il 1° giugno 1955 (C.F. CRDNNA55H41A399I), residente in Napoli, alla Via Eraclito, 23, rappresentata e difesa dal *Prof. Avv. Severino Nappi*, nato a Napoli il 15 aprile 1965 (C.F.: NPPSRN65D15F839K) (e-mail: severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081 409100), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 282, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente ricorso, *ricorrente*;

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, sita in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100, *convenuto*;

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Roma, al Viale G. Ribotta, 41, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, sita in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100, *convenuto*.

**FATTO**

1) La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015 ed è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 quale



docente comune presso l'Istituto Comprensivo "Ferdinando Russo" di Napoli.

2) La ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale per posto comune.

3) A corredo dell'istanza presentata *on line*, ai fini della individuazione della sede di destinazione, la ricorrente ha elencato gli ambiti territoriali in cui si suddivide il territorio nazionale secondo il proprio ordine di preferenza, a partire da quelli più vicini al comune di residenza e procedendo via via con quelli più distanti.

4) Conclusa la procedura di mobilità con il punteggio di 18, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Toscana 0017.

5) Prima della immissione in ruolo, la ricorrente ha prestato servizio dal 2000 al 2015, presso l'Istituto Paritario Il Cigno come risulta dalla documentazione in atti.

6) Di tanto, tuttavia, non si è tenuto conto nella determinazione del punteggio della ricorrente, la quale, per ciascuno degli otto anni di insegnamento cd. "preruolo" non conteggiati ai fini della mobilità avrebbe avuto diritto a tre punti e, così, ad ulteriori 24 punti che, uniti ai 18 effettivamente riconosciuti, le avrebbero consentito di raggiungere quota 42 sopravanzando molti docenti, con oggettiva maggiore possibilità di essere assegnata agli ambiti preferiti.

È evidente, a questo punto, che l'assegnazione riservata alla ricorrente è fondata su presupposti manifestamente errati.



7) Dall'esame degli elenchi accessibili e consultabili *on line*, tuttavia, la ricorrente ha appurato che, in chiaro spregio alla legge, docenti in possesso di un punteggio anche largamente inferiore al suo sono stati assegnati ad ambiti per i quali la ricorrente aveva espresso preferenza, in danno alla odierna istante.

8) In particolare, agli ambiti della Regione Lazio sono state assegnate docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

A titolo meramente esemplificativo, può farsi riferimento alle seguenti docenti: A titolo meramente esemplificativo, può farsi riferimento alle seguenti docenti: Cavaliere Marianna, Galdiero Anna, Agosta Valeria, Marcelli Simona, Sposato Maria Teresa, Sirufo Annunziata, tutte con **punti 3**. Ed ancora: Cacciapuoti Clelia, Lopreiato Maria Giovanna, Scocca Ornella, tutte con **punti 5**.

E l'elenco potrebbe continuare ancora e ancora!

9) Il trasferimento, anche per la rilevante distanza, incide in modo severo ed irreparabile sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente.

10) La ricorrente è divorziata ed ha un unico figlio, da tempo in cura per depressione.

11) La ricorrente è la sola percettrice di reddito nel nucleo familiare e, con il proprio stipendio da insegnante – ora gravato dalle spese di viaggio, vitto e alloggio imposte dall'illegittimo trasferimento - provvede alle esigenze sue e di cura del figlio, da tempo in cura per depressione e sindrome ansiosa come risulta dalla documentazione medica che si produce.

12) La ricorrente è invalida al 35% e cardiopatica, oltre a soffrire di una grave forma di osteoartrosi che, in conseguenza dei continui spostamenti



imposti dall'illegittimo trasferimento, si è significativamente aggravata, tanto che la ricorrente non è più in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

13) In ragione del complicarsi del complessivo quadro clinico della ricorrente come descritto da esame radiologico (osteoartrosi polidistrettuale con osteoporosi, ginocchio valgo bilaterale, cervico artrosi e discopatia C5 C6, depressione ansiosa, cardiopatia ipertensiva, BPCO, periartrite scapolo – omerale destra, discopatia lombo sacrale, ginocchio varo bilaterale, esiti di safenectomia per varici arto inferiore sinistro, diverticolite del colon ed esiti di asportazione di polipo del colon discendente, micro litiasi vie urinarie, OS ambliopia, deficit di filtrazione glomerulare del rene sinistro), il dott. Aldo Cecere ha rilasciato certificato medico utile ai fini della richiesta all'INPS di aggravamento della già accertata invalidità.

La relativa istruttoria è tuttora in corso.

14) Per la crescente preoccupazione dovuta alla lontananza forzata dal figlio, la ricorrente ha sviluppato una sindrome depressivo ansiosa di tipo grave, come risulta dalla documentazione che si produce.

15) Il Tar Lazio ha sospeso l'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ATA, in attuazione della quale sono stati disposti i trasferimenti.

\* \* \* \* \*

Il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti. Pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**



## **I – Sul *fumus boni iuris***

Il trasferimento della ricorrente è manifestamente illegittimo.

L'Amministrazione, infatti, ha determinato la sede di destinazione della ricorrente in modo del tutto illegittimo ed arbitrario.

L'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D - tabelle di valutazione dei titoli.

In particolare, l'allegato 1 - ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase c, ambiti nazionali, dispone quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.*

*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.*

**A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.** I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano



*indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*

Una rapida lettura della “griglia” delle assegnazioni relative agli ambiti della Regione Lazio – per i quali, come risulta dalla domanda di mobilità, la ricorrente ha espresso preferenza subito dopo gli ambiti della Regione Campania - svela *ictu oculi* che i criteri sopra ricordati e volti alla formazione delle graduatorie secondo punteggio, eventuali precedenza ed età anagrafica sono stati pesantemente violati, quando non del tutto ignorati, in danno della ricorrente.

Come si è sottolineato nella parte in fatto cui si rimanda, l’elenco dei docenti assegnati ai predetti ambiti conta decine e decine di docenti che, pur concorrendo per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (primaria posto comune), **hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono tutte prive di titoli di precedenza, oltre ad essere, nella maggior parte dei casi, addirittura più giovani della Cardinale!**

Emerge per *tabulas*, allora, l’illegittimità ed arbitrarietà della condotta tenuta dall’Amministrazione che, in violazione dei principi sanciti dall’art. 97 Cost. e in chiaro spregio alla disciplina sopra ricordata, ha assegnato sedi vacanti e disponibili negli ambiti indicati dalla ricorrente come preferenza nella domanda di mobilità a docenti in possesso di un punteggio inferiore al suo e, comunque, neppure titolari di diritti di precedenza.

In casi perfettamente speculari a quello che ci occupa, la giurisprudenza ha affermato che l’assegnazione dei posti a docenti con punteggio inferiore “si



*pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.*" (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2016 che si produce), sottolineando l'arbitrarietà di tale illegittimo comportamento **"non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico"** nella specie chiaramente violato! (Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, 11 ottobre 2016, Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, 21 dicembre 2016 che si producono).

In conclusione, è oltremodo evidente che gli esiti della procedura disposta dalla Legge n. 107 del 2015 sono chiaramente falsati ed inattendibili.

Sicché, attualmente, il solo risultato certo della procedura di mobilità è una diaspora dai costi sociali ed umani incalcolabili.

## **II – Sul periculum in mora**

Come è noto, l'accesso alla tutela d'urgenza – oltre che una sommaria prognosi di meritevolezza della pretesa dedotta in giudizio – implica anche l'accertamento dell'irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe dal decorso del tempo necessario allo svolgimento di un processo a cognizione piena.

La giurisprudenza ha chiarito che *"in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (ex plurimis, Trib. Roma, 26 gennaio 2000, Pret. Parma, 15 marzo 1999, in *Banca dati Platinum*).



Ed è pacifico che tale pregiudizio si identifica con lo sradicamento dall'ambiente di origine e con il disagio organizzativo personale e familiare che inevitabilmente ne consegue (Pret. Nuoro, 27 settembre 1996; Pret. Milano, 16 gennaio 1989 ivi; Pret. Milano, 7 luglio 1987, ivi).

Ebbene, nella specie, l'irreparabilità del pregiudizio causato dal trasferimento è di palmare evidenza.

L'assegnazione alla nuova sede lavorativa ha determinato la frattura del nucleo familiare composto dalla ricorrente e dall'unico figlio.

La distanza forzata impedisce alla ricorrente non solo la semplice "convivenza", ma soprattutto la possibilità di assicurare assistenza morale e supporto emotivo all'unico figlio, da anni in cura per depressione – come risulta dalla documentazione che si produce - e bisognoso della vicinanza e del sostegno di quella che è, da sempre, la sola figura genitoriale di riferimento.

In casi perfettamente speculari a quello che ci occupa, la giurisprudenza ha riconosciuto il *periculum in mora* osservato che *"i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.) ... Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l'assegnazione de quo non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lombardia), al fine di poter assicurare la sua presenza in*





*famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni. In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente” (Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, 11 novembre 2016, che si produce).*

A ciò si aggiunga che la ricorrente – già invalida al 35% - presenta un quadro clinico pesantemente compromesso sotto più profili per il quale è bisognosa di cure e che è oltremodo peggiorato con l'aggravarsi delle patologie osteoarticolari tanto che la ricorrente non è più in condizione di deambulare senza assistenza oltre che con l'insorgenza di una sindrome ansiosa.

Stando così le cose, è oltremodo evidente che lo svolgimento del servizio in un luogo così distante dalla propria residenza, con gli inevitabili trapazzi connessi agli spostamenti, inevitabili per consentirle di assolvere la propria funzione genitoriale e per sottoporsi alle cure ora più che mai necessarie, aggraverebbero la sua condizione di salute fisica, in aperta violazione dell'art. 32 Cost.

Ed è sin troppo scontato sottolineare che *“quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente”* (Pret. Torino, 31 dicembre 1997, in Banche Dati INFO UTET, Ed. *Platinum* 2016).

Trattasi, con chiara evidenza, di interessi che *“se frustrati, non possono essere soddisfatti per equivalente e nemmeno possono attendere i tempi di*



*un giudizio ordinario, presumibilmente superiori a quelli di un anno scolastico*” (Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro 18 febbraio 2016, che si produce).

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, conclude perché l’Ill.mo Tribunale di Massa Carrara in funzione di Giudice del Lavoro, *relictis contrariis*, voglia così provvedere in via provvisoria ed urgente, ed anche *inaudita altera parte*, considerata la gravità del pregiudizio e la natura documentale dell’illegittimità:

- 1) previo accertamento della violazione dell’art. 1, comma 108, l. n.107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/2016, sospendere gli effetti del provvedimento con cui è stata disposta la assegnazione della ricorrente all’ambito Toscana 0017 e, per l’effetto, ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di assegnare la ricorrente ad un ambito della Regione Lazio secondo il criterio della maggiore viciniorietà, anche in soprannumero;
- 2) condannare, in ogni caso, le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
- 3) munire l’emananda sentenza di clausola esecutiva, come per legge.

\* \* \* \* \*

A tal fine, la ricorrente

### **CHIEDE**

che l’Ill.mo Giudice del Lavoro voglia:

fissare l’udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire



con avvertenza che, non comparendo, si procederà in loro contumacia.

\* \* \* \*

**Istanza per la notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto, nella qualità di difensore della ricorrente,

premessò

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità del trasferimento della ricorrente e del suo diritto alla assegnazione ad ambito viciniore per l'anno scolastico 2016/2017;
- che il predetto ricorso al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio deve essere notificato ai docenti controinteressati, ossia ai docenti attualmente assegnati ad ambiti viciniiori ancorchè in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Rilevato

- che, la notifica del ricorso nei confronti dei contro interessati secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile in considerazione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
- che, la pubblicazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente;
- che, l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n.205 dà al Giudice adito la possibilità di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- che il TAR Lazio, nelle azioni giudiziarie collettive, prevede - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso sul sito internet



dell'amministrazione interessata dal procedimento;

- che, analogamente anche i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato la richiamata forma alternativa di notifica;

che, in particolare, il Tribunale di Genova, in una vicenda speculare a quella che ci occupa, ha stabilito che: *“l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”* (Tribunale di Genova provvedimento del 1^settembre 2011).

Tutti ciò premesso e rilevato, il sottoscritto avvocato

#### FA ISTANZA

Affinchè codesto Ill. Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

#### VOGLIA

#### AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Nei confronti dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità *ex art.* 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionale del MIUR e dell'USR Lazio dei seguenti dati:

1) Tribunale innanzi al quale è stata proposta la domanda, con l'indicazione della data di udienza e del numero di R.G. del ricorso;



- 2) Nome del ricorrente e indicazione delle amministrazioni convenute;
- 3) Testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- 4) Indicazione dei contro interessati.

\* \* \* \*

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti citati nel presente atto.

Napoli,

*Prof. Avv. Severino Nappi*

